

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

91.

SITZUNG

20-12-1962

Presidente:

Vicepresidente ROSA

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE



INDICE

- Nomina di membri delle Commissioni legislative pag. 3
- Disegno di legge n. 89:
« Concessione di contributi straordinari per la costruzione di edifici destinati all'assistenza » pag. 4
- Disegno di legge n. 90:
« Sottoscrizione di una quota di lire 2.500.000 per l'erezione, a cura dell'Università di Padova, di un nuovo Collegio Universitario a celebrazione del Centenario dell'Unità d'Italia » pag. 12
- Disegno di legge n. 91:
« Concessione al comune di Castello Tesino di un contributo straordinario per la costruzione di un osservatorio geomagnetico per gli studi dell'Istituto Nazionale di geofisica » pag. 15
- Disegno di legge n. 104:
« Terzo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1962 » pag. 17
- Deliberazione concernente la terza nota di variazione al bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1962 (n. 106) pag. 27
- Disegno di legge n. 103:
« Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1963 » pag. 29
- Disegno di legge n. 85:
« Modificazioni ed aggiunte alla legge regionale 20 agosto 1959, n. 16 » pag. 30

INHALTSANGABE

- Ernennung von Mitgliedern der Gesetzgebungskommissionen Seite 3
- Gesetzentwurf Nr. 89:
« Gewährung von außerordentlichen Beiträgen zur Errichtung von Häusern, welche Betreuungszwecken dienen sollen » Seite 4
- Gesetzentwurf Nr. 90:
« Zeichnung eines Anteiles von 2.500.000 Lire für die Errichtung eines neuen Hochschulkollegs durch die Universität Padua zur Jahrhundertfeier der Einheit Italiens » Seite 12
- Gesetzentwurf Nr. 91:
« Gewährung eines außerordentlichen Beitrages an die Gemeinde Castello Tesino zur Errichtung eines geomagnetischen Observatoriums für die Forschungen des Nationalinstitutes für Geophysik » Seite 15
- Gesetzentwurf Nr. 104:
« Dritte Abänderung des Haushaltsvoranschlages für das Finanzjahr 1962 » Seite 17
- Beschluß betreffend die dritte Abänderung des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates für das Finanzjahr 1962 (Nr. 106) Seite 27
- Gesetzentwurf Nr. 103:
« Ermächtigung zur vorläufigen Haushaltsgebarung für das Finanzjahr 1963 » Seite 29
- Gesetzentwurf Nr. 85:
« Abänderungen und Zusätze zum Regionalgesetz vom 20. August 1959 Nr. 16 » Seite 30

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10,37

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI (segretario questore - D.C.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 18.12.1962.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Comunico al Consiglio che il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono a Roma, per porgere gli auguri, a nome del Consiglio, a nome della Regione, al Presidente della Repubblica.

Comunico inoltre come da preghiera fattami, che l'Assessore Albertini è a letto ammalato; quindi facciamo anche a quello gli auguri.

Poi comunico che il cons. Ziernhöld ha dato le dimissioni dalla Commissione dell'agricoltura.

Qui c'era la proposta per l'elezione di un membro della Commissione legislativa all'indu-

stria, commercio, turismo, trasporti e lavori pubblici, già proposta e rinviata.

La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Si sono verificate alcune variazioni nella composizione delle Commissioni legislative, e noi adesso proponiamo i seguenti nomi per le singole Commissioni:

— per la Commissione legislativa delle finanze proponiamo il dr. Anton Kapfinger;

— per la Commissione legislativa dell'agricoltura il dr. Alfons Benedikter;

— per la Commissione industria e lavori pubblici, il dr. Josef Ziernhöld.

PRESIDENTE: Ora io non so se siamo veramente a posto, perchè all'Ordine del giorno c'era solo la variazione del membro della Commissione dell'industria; d'altra parte, siccome una tira l'altra, io penso che si possa fare.

Siccome la sostituzione di membri nelle Commissioni delle finanze e dell'agricoltura non è all'Ordine del giorno, dobbiamo inserirlo, a sensi dell'art. 49 del regolamento.

Quindi prego distribuire le schede per l'inserimento all'Ordine del giorno dell'argomento, e poi ci sarà l'elezione.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 30, favorevoli 29, schede bianche 1.

L'aorgomento è all'Ordine del giorno; quindi propongo, peralzata di mano, l'inserimento nella Commissione finanze, del cons. Kapfinger.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Propongo ora l'inserimento nella Commissione dell'agricoltura del dr. Benedikter.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 1 contrario.

Pongo in votazione l'inserimento nella Commissione dell'industria del cons. Ziernhöld.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Si passa quindi alla trattazione del **disegno di legge n. 89**: « *Concessione di contributi straordinari per la costruzione di edifici destinati all'assistenza* ».

La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.):

Ad iniziativa di due Istituti assistenziali è stata programmata una attività edilizia per il potenziamento dell'assistenza all'infanzia nei due settori specifici di assistenza agli incurabili, svolta dall'« Opera della Provvidenza S. Antonio » di Padova, rispettivamente per l'assistenza agli orfani ed agli esposti all'abbandono, svolta dal Villaggio del Fanciullo « Nostra Signora d'Europa » di Trento.

Per quanto concerne l'assistenza in favore degli incurabili vengono fornite le seguenti informazioni.

L'Opera della Provvidenza S. Antonio è un complesso assistenziale per incurabili delle

Tre Venezie. Assiste minorati costretti a vivere ai margini della società, che non godono il sorriso della vita, perchè colpiti o da malformazioni talvolta ripugnanti o da deficienza psichica, tali da essere respinti perfino dagli Istituti assistenziali esistenti.

Nell'assoluta maggioranza dei casi si tratta di ammalati che, per le loro minorazioni, non sono accolti nei comuni ospedali e ricoveri, e nemmeno negli ospedali psichiatrici.

Da questa constatazione è sorta l'esigenza di provvedere ad un ospedale che potesse accoglierli e assisterli adeguatamente.

Un Istituto di vaste proporzioni modernamente attrezzato allo scopo mancava nelle Tre Venezie. D'altro canto una realizzazione di tale specie non poteva essere intrapresa da un ente territorialmente limitato ma solo dall'unione di più enti.

L'idea di aprire una casa per accogliere i minorati fisico-psichici che vivono nelle famiglie privi di adeguata assistenza, è stata dell'Ecc.mo Mons. Girolamo Bortignon, vescovo di Padova.

S. Ecc.ma il Vescovo interessò i Presidenti delle Amministrazioni provinciali ed i sindaci delle Tre Venezie. Tutti appoggiarono l'idea. Si passò quindi alla realizzazione concreta dell'opera.

Acquistato il terreno per una superficie di mq. 225 mila in località Sarneola di Rubano (Padova), fu dato l'incarico all'arch. ing. Giulio Brunetta di elaborare un progetto di massima, e venne formato un Comitato esecutivo con il compito di studiare le soluzioni economiche e tecniche più appropriate per arrivare alla realizzazione dell'opera.

A tale scopo fu proposta ed accettata dalle Amministrazioni provinciali e comunali delle Tre Venezie una sottoscrizione mediante at-

to notarile, in base alla quale l'Opera si impegnava di ricoverare un ammalato in perpetuo dietro il versamento di un milione di lire.

Si ebbero sottoscrizioni per n. 700 posti letto così suddivisi:

Amministrazione provinciale e Comuni delle province di:

Belluno	n. 46
Bolzano	n. 8
Gorizia	n. 8
Padova	n. 278
Trento	n. 11
Udine	n. 40
Treviso	n. 117
Venezia	n. 48
Vicenza	n. 111
Trieste	n. 10

Soli Comuni delle Province di:

Rovigo	n. 11
Verona	n. 12

Dalle 700 sottoscrizioni si è avuta la prima base economica di 700 milioni. Nel frattempo gli istituti bancari di Padova hanno disposto una elargizione pari a 300 milioni così suddivisi:

Cassa di Risparmio L.	100.000.000
Banca Cattolica L.	100.000.000
Banca Popolare L.	50.000.000
Banca Antoniana L.	50.000.000

Tale somma era quella richiesta per poter dare inizio alla costruzione dell'opera.

Il 23 ottobre 1956 S. Em. il Card. Roncalli benedì la prima pietra. Erano presenti l'on. Segni Presidente del Consiglio dei Ministri, gli Ecc.mi Presuli delle Tre Venezie, numerose autorità civili del Veneto ed un folto pubblico.

Il 21 giugno 1957 venne emesso dal Presidente della Repubblica decreto di riconoscimento civile come fondazione di religione.

Nel luglio 1959 l'impresa Grassetto portava a termine i lavori di costruzione muraria.

Ultimata la costruzione, in pochi mesi si completò l'arredamento, tanto che nel marzo 1960 si accolsero i primi ospiti dell'Opera.

Il progetto completo prevede una capacità di n. 2000 posti letto con 22 fabbricati per ricovero. Attualmente è realizzata la prima parte del progetto comprendente: n. 8 fabbricati chiamati « Case », per n. 700 ammalati distribuiti in n. 24 reparti o piani; la chiesa; la cucina; gli uffici; la lavanderia; la centrale termica; la casa delle R.R. Suore; la casa dei religiosi.

La necessità di un'istituzione che avesse le stesse finalità del noto Cottolengo di Torino è confermata dalle circa 3.000 domande già pervenute alla Direzione dalle province delle Tre Venezie delle quali circa 280 della nostra regione.

L'iniziativa divenne in breve tempo una realtà, costituita da un vasto complesso di costruzioni che formano quella che fu definita « Cittadella della carità e della sofferenza ».

La direzione dell'Istituto è affidata ad un sacerdote delegato del Vescovo di Padova.

Per la parte medico-sanitaria vi è il direttore sanitario ed un medico interno che prestano servizio continuativo. Inoltre i Primari delle cliniche universitarie di Padova formano un consiglio per le consulenze specialistiche. La assistenza diretta ai ricoverati è affidata alle R.R. suore Elisabettine di Padova, che sono coadiuvate da personale laico.

E' da tener presente che i ricoverati di questo genere esigono un'assistenza particolare perchè non sono bastanti a loro stessi, in

quanto conducono vita vegetativa. Pertanto attualmente per n. 500 ricoverati sono impegnate complessivamente n. 130 persone.

Le caratteristiche tecniche e funzionali dell'opera, nella quale sono stati impiegati tutti i mezzi di cui oggi la tecnica e l'organizzazione moderna dispongono per la realizzazione di organismi speciali come questo, vengono così riassunte precisando che tutto ciò che di più moderno e razionale esiste, sia dal punto di vista costruttivo che sanitario ed assistenziale, è stato impiegato.

Allo studio del progetto e della direzione dei lavori hanno concorso architetti, ingegneri, tecnici specializzati, igienisti e l'esecuzione dei lavori e degli impianti è stata affidata con regolare appalto a ditte di primaria importanza e competenza.

Prima della realizzazione del progetto è stata effettuata un'indagine e fatti sopralluoghi in organismi affini, specialmente presso le varie case del Beato Cottolengo, e si sono attinte informazioni su quanto, ed è assai poco, in questo campo particolare si è fatto all'estero.

Un altro degli elementi determinanti è stata la necessità che il progetto consentisse alla casa di svilupparsi per gradi successivi, senza perdere nulla della sua organicità funzionale.

In tal modo anche la costruzione che verrà finanziata con la presente legge si inserirà armonicamente nel complesso già esistente.

Il progetto ha perseguito appunto uno scopo di organicità funzionale in modo che, tenuto conto delle preminenti esigenze di ordine spirituale ed assistenziale, il funzionamento della Casa potesse avvenire secondo una chiara ed organica distribuzione e distinzione dei reparti, dei servizi e dei percorsi: cioè con ordine ed economia.

Premiamente esigenze di ordine spirituale

ed assistenziale sono state considerate le ragioni per le quali si è preferita una soluzione planimetrica che si potrebbe definire « blocco orizzontale », scartando ogni altra soluzione a blocco più o meno verticale, più accentrata certo, e più economica, ma che non avrebbe potuto evitare di conferire all'insieme l'aspetto e la funzione oppressivi di una immensa caserma.

Proporzioni « umane » perciò negli edifici e negli spazi alberati che li circondano, in modo che agli infelici che vi debbono vivere non una settimana o un mese, ma per tutta la vita, l'ambiente possa conservare quel valore familiare che consenta a loro, pur nell'infelicità permanente, di sentirsi ancora uomini: tra uomini e case e alberi « come gli altri ».

Di qui anche le ragioni per le quali si sono progettate delle unità costruttive e residenziali di non più di 90 letti, suddivisi a loro volta in tre sezioni autonome di 30 unità del tutto autosufficienti ed indipendenti per se stesse, dallo spazio all'aperto a tutti i servizi singoli e collettivi, e tali da consentire nella sistemazione dei ricoverati tutte le distinzioni necessarie alle loro diverse, particolari infermità e anche, al diverso grado di queste.

Sono queste unità costruttive e funzionali in sostanza gli elementi compositivi del grande organismo, potendo ciascuna di esse essere aggiunta, a qualunque dei tre reparti per uomini, donne e bambini, a seconda delle relative necessità di sviluppo, ed inserendosi esse sempre perfettamente nella grande trama funzionale della Casa.

Pur senza avere ovviamente tutta la ricchezza di attrezzature e di impianti oggi richiesta da un moderno reparto ospedaliero per malati acuti, è certo che tutto quanto è necessario per un organico e razionale svolgimento della vita dei ricoverati è stato previsto e giustamente proporzionato e ubicato.

Il progetto generale prevede, nel suo complesso i seguenti elementi:

a) Unità di ricovero:

- a) n. 9 per donne, per un complesso di 810 letti
- b) n. 8 per uomini, per un complesso di 720 letti
- c) n. 3 per bambini, per un complesso di 270 letti

questa massima capacità di ricovero sarà integrata da:

- d) un'infermiera per 200 letti dando così un totale di 2.000 letti.

L'infermiera sarà un vero e proprio piccolo ospedale, completo nei suoi servizi ed impianti, destinato a ricevere tutti i ricoverati che, per qualunque motivo (periodo particolarmente acuto della loro infermità, altra malattia sopravvenuta, stato grave ecc.) non possono permanere nelle sale comuni.

Il presente disegno di legge prevede appunto il finanziamento della costruzione della terza ed ultima unità di ricovero per bambini (una è già funzionante, la seconda è in costruzione), e che è particolarmente ingente per il numero delle richieste di ricovero già inoltrate.

Ogni sezione di assistenza è costituita:

- a) da una camerata, unica come possibilità di sorveglianza, di trenta letti, ma con i letti disposti in modo da costituire corsi praticamente indipendenti di tre-quattro letti ciascuno, e orientati tutti verso la cella, sopraelevata, per la sorveglianza notturna;
- b) da un'ampia stanza per soggiorno e pranzo;
- c) da una cucinetta per la distribuzione del cibo che vi arriva in carrelli riscaldabili dalla cucina centrale;

- d) da un posto per la sorveglianza diurna;
- e) da una stanza di servizio, con loggia esterna, dove faranno capo tutti i veri e propri servizi: raccolta e allontanamento dei rifiuti, raccolta della biancheria sporca, deposito del materiale di pulizia, spogliatoio del personale, ecc.;
- f) dal gruppo dei servizi igienici, composto di un bagno in vasca, di quattro gabinetti, di sei lavabi, di due lavapiedi, di un vuotavasi e di un gabinetto con lavabo per il personale.

Un elevatore per materiali e persone e una scala collegano direttamente i piani superiori alla galleria inferiore del traffico e agli altri servizi di reparto.

Ogni tre sezioni di trenta letti, disposte in piani sovrapposti, costituiscono l'unità tipo di ricovero cui si è già accennato, di 90 letti, che ha, a piano terreno, i propri servizi di reparto, costituiti:

- a) dalla stanza per il lavaggio ed il deposito delle stoviglie;
- b) dal guardaroba di tutto il reparto;
- c) dalla fardelleria, deposito degli effetti personali, per tutti i 90 ricoverati;
- d) dalla stanza di raccolta della biancheria sporca;
- e) del vano di raccolta dei rifiuti.

Questi due ultimi locali hanno uscita diretta all'esterno, in modo che il percorso dei materiali sporchi sia sempre indipendente dagli altri percorsi: dei materiali puliti e delle persone.

Infine completano il reparto:

- f) un portico aperto per il soggiorno dei ricoverati;
- g) un cortile recintato ed alberato per lo stesso scopo;

h) il tratto della galleria delle comunicazioni, corrispondente al reparto.

b) Servizi assistenziali:

la direzione, l'amministrazione, l'accettazione;

l'alloggio per una decina di religiosi;

l'alloggio per una sessantina di suore;

le centrali bagni per uomini e donne;

tre alette per bambini recuperabili in parte;

la sala riunioni e spettacoli, capace di circa 600 persone;

i laboratori per uomini;

i laboratori per donne.

L'occupazione, naturalmente condizionata allo stato di ciascuno, dei ricoverati nel lavoro di manutenzione e gestione del complesso, oltre alla dedizione senza limiti del personale religioso, è uno dei segreti del basso costo di gestione, ma è anche la profilassi più efficace, precisamente l'ergoterapia, per i ricoverati stessi.

c) La Chiesa:

E' naturalmente il cuore dell'intero organismo e come tale ha posizione centrale e predominante. Non poteva però essere una chiesa come le altre poichè del tutto particolari sono le sue necessità funzionali. Si è adottata la soluzione di due aule separate per uomini e donne, divise tra di loro su un piano rialzato, dallo spazio riservato per i religiosi e per gli esterni; un unico presbiterio aperto, perfettamente visibile ed accessibile da tutte le parti unifica con la più efficace evidenza i tre spazi distinti.

Un altro tiburio esagonale, incumbente su tutto il presbiterio, illuminato dall'alto, riassume ed esprime, all'interno e all'esterno, lo slancio verso l'alto non solo nel volume

architettonico della chiesa ma di tutto il complesso.

d) Servizi tecnici:

Un organismo di tale fatta, quasi un paese, richiede naturalmente per il suo efficiente funzionamento un complesso altrettanto imponente di impianti e di servizi accessori.

Il complesso più importante è costituito da quello che si suole indicare con il nome di « servizi generali ».

Nel nostro caso essi comprendono:

- a) la centrale termica che fornirà l'energia termica e tutto il complesso: acqua surriscaldata per gli impianti di riscaldamento, con pannelli a soffitto od a pavimento, acqua calda per le docce, i bagni, ecc.; vapore per la cucina, la lavanderia ecc.;
- b) la lavanderia, con essicatoi centrifughi ed a camera, ecc.;
- c) la cucina centrale con le celle frigorifere, i magazzini generali ecc.;
- d) la centrale di disinfezione con il fondo di incenerimento dei rifiuti;
- e) due portinerie per l'ingresso principale delle persone sulla statale Padova-Vicenza e per l'ingresso di servizio: materiali, provviste ecc.

E' stata ritenuta opportuna la particolareggiata descrizione delle caratteristiche funzionali e tecniche perchè ci si possa rendere conto della complessità dell'Opera e rilevarne non solo l'imponenza, ma anche quanto accurato e scrupoloso studio sia stato necessario affinché il complesso potesse risultare pienamente efficiente da qualsiasi punto di vista lo si consideri.

Poichè le circostanze sono fortunatamente tali da consentirlo, si ritiene doveroso per la Regione di affiancarsi a tutti coloro, persone ed enti, che da tutte le parti delle Tre Venezie hanno fatto convergere su questa nuova grande opera mezzi, aiuti e prestazioni.

Il costo dell'edificio che dovrà accogliere la terza unità di ricovero per bambini ed i relativi servizi, è di circa 32 milioni. La Giunta propone che la Regione intervenga con un contributo di lire 20 milioni; i rimanenti dovrebbero essere erogati dalle Province di Trento e Bolzano, dagli stanziamenti dei relativi bilanci che prevedono interventi obbligatori a favore dei malati di mente, frenastenici ed encefalitici. A tale scopo è opportuno che il Consiglio regionale rivolga un vivo appello alle due Giunte provinciali, affinchè queste completino l'iniziativa regionale.

La Regione compirà così un atto di solidarietà verso tutti gli infelici che abitano nel suo territorio e che nel nuovo complesso potranno trovare la più amorevole e completa delle assistenze.

Per l'assistenza agli orfani od esposti all'abbandono il Comune di Trento ha assunto l'iniziativa per la costruzione in località « Gocciadoro » di « Un Villaggio del Fanciullo » che si compone di n. 6 casette di nuova costruzione e di un edificio già esistente (Villa Nardelli) adibito a servizi generali oltre al parco giochi, giardino e viabilità, il tutto sopra una estensione di ett. 4 di terreno.

La spesa per la costruzione delle sei nuove casette, adattamento edifici esistenti e sistemazioni esterne (parco giochi, giardini, viabilità) è previsto in lire 68 milioni oltre al valore del terreno messo a disposizione gratuitamente da parte del Comune di Trento.

La spesa per ogni singola casetta è prevista in lire 10 milioni. L'esecuzione di tutte le

opere è fatta dal Comune di Trento, proprietario del terreno ed il finanziamento delle singole casette è assicurato dal contributo di enti ed istituti.

Nell'ambito della l.r. 30 maggio 1951, n. 3, è stato richiesto il contributo della Regione per la costruzione di due casette ed il relativo provvedimento ha carattere d'urgenza, in quanto i lavori, già in corso per altre casette potrebbero essere eseguiti quanto prima utilizzando il cantiere già in attività con sensibile economia di spesa rispetto alla esecuzione isolata e con vantaggio economico ed organizzativo della istituzione che potrebbe così mettere in contemporanea funzione tutto il complesso del villaggio con i relativi servizi generali.

L'assistenza del « Villaggio del Fanciullo » di Trento si svolge per norma statutaria secondo i più moderni concetti sociologici e pedagogici. Alla vita comune ed uniformemente disciplinata propria degli istituti anche i più modernamente attrezzati che applicano razionali e scientificamente ordinati metodi di convivenza, di educazione e di assistenza, si sostituisce la vita familiare di piccole comunità (massimo 9 bambini di ambo i sessi fino a 14 anni) condotte da una « madre » che provvede in gestione familiare autonoma anche economicamente, tutto ciò che viene compiuto da una comune famiglia.

I bambini frequentano le scuole pubbliche, partecipano alla vita parrocchiale del rione, sono liberi nei giochi e nello studio e viene dato loro il clima di un focolare domestico collaborando i più grandicelli con la madre nelle faccende di casa. Ogni famiglia vive la vita propria indipendentemente dalle altre, sebbene nel quadro generale di tutto il Villaggio. La « madre » con lo stipendio che riceve dalla Direzione, deve provvedere al mantenimento

della propria famiglia ed è responsabile della educazione dei bambini in essa accolti.

Il metodo educativo-assistenziale applicato dal « Villaggio del Fanciullo » ha ormai un'esperienza decennale ed è particolarmente divulgato in Austria, dove è sorto il primo « Villaggio », ad opera del fondatore dott. Hermann Gmeiner e dove ne esistono già 11 (di cui due specializzati che permettono ai ragazzi con più di 14 anni di apprendere un mestiere o intraprendere gli studi) che ospitano oltre 1000 bambini. Villaggi ne esistono ormai in Germania ed in Francia ed uno (Bressanone) anche in Italia.

Il sorgente « Villaggio » di Trento dovrebbe costituire con quello di Bressanone, il nucleo base per una organica espansione nelle altre regioni della penisola ed a tale fine il Comitato promotore sta compiendo i necessari studi per una organizzazione dei « Villaggi » a base nazionale.

La Giunta, considerate le due iniziative meritevoli di intervento finanziario della Regione, a sensi della l.r. 30 maggio 1951, n. 3, sottopone all'esame ed all'approvazione del

Consiglio il relativo disegno di legge accompagnato dalla presente relazione.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione.

BENEDIKTER (S.V.P.): La Commissione legislativa degli affari generali, attività sociali, igiene e sanità, ha esaminato il disegno di legge in oggetto nella seduta del 28 novembre 1962, per la parte riguardante il contributo per la costruzione del villaggio del fanciullo in Trento.

La Commissione ha approvato a maggioranza, con una astensione, il disegno di legge, che prevede la erogazione di un contributo di lire 20 milioni.

A seguito della approvazione di un disegno di legge di iniziativa consiliare concernente la erogazione di un contributo straordinario di lire 20 milioni all'Opera S. Antonio di Padova, il disegno di legge n. 89 viene modificato come appare dal testo allegato alla presente relazione.

Lo stesso viene ora trasmesso all'onorevole Consiglio regionale per la sua definitiva approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

« CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI DESTINATI ALL'ASSISTENZA »

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
<p>Art. 1</p> <p>E' autorizzata a carico dell'esercizio 1962 la concessione alla « Opera della Provvidenza S. Antonio » di Padova, istituto per incurabili delle Tre Venezie, di un contributo straordinario di lire 20 milioni per la costruzione di un edificio che dovrà accogliere la terza unità di ricovero per bambini e i relativi servizi.</p>	<p>Art. 1</p> <p>Soppresso</p>
<p>Art. 22</p> <p>E' autorizzata a carico dell'esercizio 1962 la concessione al Comune di Trento di un contributo straordinario di lire 20 milioni per la costruzione di due casette del Villaggio del Fanciullo « Nostra Signora d'Europa » di Trento.</p>	<p>Art. 1</p> <p>Idem</p>
<p>Art. 3</p> <p>Per la liquidazione dei contributi di cui ai precedenti articoli si osserveranno le norme dell'art. 7 della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3.</p>	<p>Art. 2</p> <p>....del contributo di cui al precedente articolo si....</p>
<p>Art. 4</p> <p>Al complessivo onere di lire 40 milioni derivante dalla presente legge si fa fronte con parte delle maggiori attività finanziarie risultanti dalla legge regionale 31 agosto 1962, n. 16, concernente il primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1962.</p>	<p>Art. 3</p> <p>Al complessivo onere di lire 20 milioni derivante....</p>

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione finanze e patrimonio per il parere finanziario.

LUTTERI (D.C.): La Commissione finanze e patrimonio ha espresso ad unanimità parere favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale.

Chi prende la parola? Nessuno prende la parola, allora dichiaro chiusa la discussione generale e si passa alla discussione articolata.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 1

E' autorizzata a carico dell'esercizio 1962 la concessione al Comune di Trento di un contributo straordinario di lire 20 milioni per la costruzione di due casette del Villaggio del Fanciullo « Nostra Signora d'Europa » di Trento.

Chi prende la parola sull'art. 1?

E' posto in votazione l'art. 1.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 2

Per la liquidazione del contributo di cui al precedente articolo si osserveranno le norme dell'art. 7 della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3.

E' posto in votazione l'art. 2.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 3

Al complessivo onere di lire 20 milioni derivante dalla presente legge si fa fronte con

parte delle maggiori attività finanziarie risultanti dalla legge regionale 31 agosto 1962, n. 16, concernente il primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1962.

E' posto in votazione l'art. 3.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Chi prende la parola per dichiarazione di voto? Nessuno. Si distribuiscano le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 28, voti favorevoli 23, contrari 1, schede bianche 4.

La legge è approvata (*).

Passiamo al **disegno di legge n. 90**:
« *Sottoscrizione di una quota di lire 2.500.000 per l'erezione, a cura dell'Università di Padova, di un nuovo Collegio Universitario a celebrazione del Centenario dell'Unità d'Italia* ».

La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.):

L'Università degli Studi di Padova ha assunto l'iniziativa di erigere in Padova un nuovo Collegio Universitario della capienza di 100 posti letto per celebrare il primo centenario dell'Università d'Italia e ad imperituro ricordo del medesimo.

Detto Collegio sarà riservato ai soli studenti delle Tre Venezie e comporta la spesa prevista in lire 250 milioni al cui finanziamento l'Università ha rivolto appello agli enti territoriali ed economici delle Tre Venezie per la sottoscrizione di quote del Valore di lire 2.500.000. ciascuna, con diritto perenne per l'ente contribuente di far ospitare gratuitamente

(*) Vedi appendice a pag. 37

te nell'erigendo Collegio, per ogni quota sottoscritta, uno studente Universitario, meritevole e di condizioni non agiate, designate dall'ente interessato, in collaborazione, per quanto riguarda il profitto scolastico, con l'Università.

L'iniziativa si presenta come meritevole di ogni considerazione ed appoggio: pertanto la Giunta regionale sottopone al Consiglio il presente disegno di legge confidando nella sua approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

« SOTTOSCRIZIONE DI UNA QUOTA DI LIRE 2.500.000 PER L'EREZIONE, A CURA DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA, DI UN NUOVO COLLEGIO UNIVERSITARIO A CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELL'UNITÀ D'ITALIA.

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere una quota di lire 2.500.000 per l'erezione, a cura dell'Università di Padova, di un nuovo Collegio Universitario a celebrazione del Centenario dell'Unità d'Italia.

La liquidazione dell'importo di lire 2.500.000 è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione tra l'Amministrazione regionale e l'Università di Padova allo scopo di riservare ad uno studente della Regione Trentino-Alto Adige un posto nell'erigendo Collegio Universitario.

Art. 2

All'onere di lire 2.500.000 di cui al precedente articolo si fa fronte con parte delle maggiori attività finanziarie risultanti dalla legge regionale 31 agosto 1962, n. 16, concernente il primo provvedimento di variazione al

bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1962.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione.

BENEDIKTER (S.V.P.): La Commissione legislativa ha esaminato questo disegno di legge nella seduta del 7 dicembre 1962, e lo ha approvato a maggioranza con 1 astensione.

Il testo viene ora presentato al Consiglio regionale per l'approvazione.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione finanze a patrimonio per il parere finanziario.

LUTTERI (D.C.): La Commissione finanze e patrimonio ha espresso ad unanimità parere favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione. La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Solo per una richiesta all'onorevole Giunta. Più che in relazione al testo dei due articoli che compongono il disegno di legge, in relazione alla parte introduttiva testè letta, se può dare qualche informazione su come avverrà la designazione di questo studente da parte dell'ente interessato.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Il problema non è stato ancora esaminato in Giunta, ma le proposte non mancheranno di pervenire in tempo utile. Esiste, ad esempio, una borsa di studio « Degasperri », assegnata permanentemente ad un giovane della nostra provincia. Questa borsa viene as-

segnata dalla stessa Commissione che assegna i posti premio —, quaranta posti premio, — già a concorso, in un bando speciale, nell'Università di Padova.

Quella Commissione è composta di due professori universitari, di un rappresentante della Regione, e del Tribuno, rappresentante degli studenti. Quindi è possibile che questa stessa Commissione serva anche a designare, facendo un concorso ad hoc, colui che sarà l'assegnatario di questo posto permanente, cioè fino a che sarà laureato.

Se ci sono comunque altre proposte, saranno fatte conoscere al Consiglio.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Io vorrei far rilevare al signor Assessore, che altro è la parte riguardante la assegnazione di borse di studio, per le quali esiste una prassi consueta e normale, ed esistono queste Commissioni, che esaminano i concorrenti e tengono conto di alcune valutazioni.

Qui però, nella relazione, non si parla di tutto questo, si parla di una designazione da parte dell'ente interessato. Tale designazione non si vede, in questo momento, con quali criteri verrà fatta. Non mi è sufficiente, almeno a me sembra che non sia sufficiente dire: potremmo vedere se dare lo stesso incarico alla tale Commissione, che già esiste; esiste una borsa di studio Alcide Degasperì, o via dicendo.

Io vorrei veramente che la Giunta si impegnasse su qualche cosa, perchè qui veniamo a creare un'aspettativa da parte di tutti i possibili aventi desiderio, ai quali dobbiamo assicurare che la designazione venga fatta attraverso una scelta obiettiva, indipendente da qualsiasi altro motivo che non sia quello del

profitto e del bisogno. Ma tutto questo, mi consento di dire al signor Assessore, nella legge non compare, e tanto meno compare questo criterio nella relazione.

Si parla di designazione pura e semplice. Ora, da chi sarà fatta? Evidentemente dalla Giunta, ma io credo che è nostro diritto chiedere qui delle garanzie in questa materia.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Non so se possa bastare al consigliere Corsini, tuttavia io mi sento di prendere impegno, come Giunta, che non avverrà una designazione fatta dall'Assessorato o dalla Giunta, così, scegliendo tra i diversi aspiranti, ma che verrà fatta in una forma, — non posso indicare oggi se sia di concorso vero e proprio, con commissione ad hoc, — ma comunque l'assegnazione sarà fatta su richiesta, su bando esposto alla pubblica opinione, su graduatoria, con i criteri già fissati per gli altri posti premio. A questo punto però non posso dirle se verrà costituita una commissione ad hoc, se la Commissione sarà formata dalla stessa Giunta, sia pure con quelle formalità di bando di concorsi, criteri, termine per la presentazione delle domande, o se verrà fatta la assegnazione, sempre con questi criteri, dalla Commissione già costituita, che assegna i posti premio per l'Università di Padova composta come le ho detto prima.

In questo senso posso dare senz'altro assicurazione.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? La parola alla signorina Lorenzi.

LORENZI (D.C.): Io volevo dire che sono favorevole a questa iniziativa, però ricor-

do quanto è stato sollevato ancora in quest'aula ed anche in quella di Trento, che gli aiuti non vadano sempre e solo all'Università di Padova, perchè gli interessati possono scegliere le loro facoltà anche presso altre sedi ed avere adeguati aiuti.

Mi permetto di dirle in questa occasione, anche se sono favorevole al provvedimento, perchè mi pare un problema di ordine generale, che dovrebbe essere esaminato.

PRESIDENTE: Nessun altro chiede la parola? Allora dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere una quota di lire 2.500.000 per l'erezione a cura dell'Università di Padova, di un nuovo Collegio universitario a celebrazione del Centenario dell'Unità d'Italia.

La liquidazione dell'importo di lire 2.500.000 è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione tra la Amministrazione regionale e l'Università di Padova allo scopo di riservare ad uno studente della Regione Trentino-Alto Adige un posto nell'erigendo Collegio universitario.

E' posto in votazione l'art. 1.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 2

All'onere di lire 2.500.000 di cui al precedente articolo si fa fronte con parte delle maggiori attività finanziarie risultanti dalla legge regionale 31 agosto 1962, n. 16, concer-

nente il primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1962.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

E' posto in votazione l'art. 2.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 30, voti favorevoli 25, voti contrari 3, schede bianche 2.

La legge è approvata (*).

Disegno di legge n. 91: « *Concessione al Comune di Castello Tesino di un contributo straordinario per la costruzione di un osservatorio geomagnetico per gli studi dell'Istituto Nazionale di geofisica* ».

La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.):

L'Istituto nazionale di geofisica di Roma ha fatto conoscere la sua intenzione di istituire un osservatorio geomagnetico in provincia di Trento ed a questo scopo ha chiesto un contributo alla Provincia di Trento e alla Regione.

Il contributo richiesto consiste nella concessione in uso di un terreno opportuno e nella costruzione di due appositi padiglioni più una casetta per il custode, mentre l'Istituto mette a disposizione gli strumenti scientifici necessari del valore di 10-15 milioni e già in possesso dell'Istituto medesimo.

(*) Vedi Appendice a pag. 39

L'istituzione in Regione di un Osservatorio geomagnetico a completamento della rete già esistente nel resto della Penisola, rappresenta senz'altro per il territorio regionale un avvenimento di grande interesse scientifico, mentre la sua presenza nella zona, oltre che essere conosciuta ufficialmente negli ambienti scientifici, comporterà vantaggi anche al di fuori del campo specifico dello studio e della ricerca.

Gli scopi dell'Osservatorio sono quelli della misura continua delle variazioni del campo magnetico terrestre e dello studio delle correnti elettriche nell'alta atmosfera, e la sua costituzione si rivela inoltre assai utile sia per la progettata Carta Magnetica Mondiale (in programma per il 1964).

Per la costruzione dell'Osservatorio i tecnici dell'Istituto hanno scelto la zona di Castello Tesino in quanto la stessa è in possesso dei requisiti richiesti: lontananza (200-300 metri) da strade di transito di autoveicoli, lontananza da linee elettriche industriali e da grosse cabine di trasformazione, grande distanza da linee ferroviarie a corrente continua e inoltre relativa facilità dei mezzi di comunicazione.

La spesa per la costruzione dei padiglioni che dovranno ospitare gli strumenti di ricerca e di una casetta per il custode assomma a lire 6.238.000 e il relativo onere viene così suddiviso:

lire 1.238.000 a carico del Comune di Castello Tesino il quale mette a disposizione il terreno necessario in località « Celado »;

lire 1.500.000 a carico della Provincia di Trento;

lire 3.500.000 a carico della Regione, la quale vi farà fronte con parte delle maggiori attività finanziarie risultanti dalla legge regio-

nale 31.8.1962, n. 16, concernente il 1° provvedimento di variazione al bilancio di previsione 1962.

I lavori di costruzione dei fabbricati saranno condotti in economia dal Comune di Castello Tesino al quale pertanto viene concesso il contributo straordinario regionale.

A tale scopo è stato predisposto l'unito disegno di legge che si sottopone all'approvazione del Consiglio.

DISEGNO DI LEGGE

« CONCESSIONE AL COMUNE DI CASTELLO TESINO DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA COSTRUZIONE DI UN OSSERVATORIO GEOMAGNETICO PER GLI STUDI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA »

Art. 1

E' autorizzata a carico dell'esercizio 1962 la concessione, al Comune di Castello Tesino, di un contributo straordinario di lire 3.500.000 per la costruzione in località Celado di un osservatorio geomagnetico da destinare agli studi dell'Istituto Nazionale di geofisica.

Per la liquidazione del contributo si osserveranno le norme di cui all'art. 7 della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3.

Art. 2

All'onere di cui al precedente articolo si fa fronte con parte delle maggiori attività finanziarie risultanti dalla legge regionale 31 agosto 1962, n. 16, concernente il primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1962.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione.

BENEDIKTER (S.V.P.): La Commissione affari generali ha approvato all'unanimità la proposta.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione finanze e patrimonio per il parere finanziario.

LUTTERI (D.C.): La Commissione legislativa finanze e patrimonio ha espresso ad unanimità parere favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione. Nessuno prende la parola? Dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 1

E' autorizzata a carico dell'esercizio 1962 la concessione, al Comune di Castello Tesino, di un contributo straordinario di lire 3.500.000 per la costruzione in località Celado di un osservatorio geomagnetico da destinare agli studi dell'Istituto Nazionale di geofisica.

Per la liquidazione del contributo si osserveranno le norme di cui all'art. 7 della legge regionale 30 maggio 1952, n. 3.

E' posto in votazione l'art. 1.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 2

All'onere di cui al precedente articolo si fa fronte con parte delle maggiori attività finanziarie risultanti dalla legge regionale 31 agosto 1962, n. 16, concernente il primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1962.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

E' posto in votazione l'art. 2.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 32, voti favorevoli 26, contrari 3, schede bianche 3.

La legge è approvata (*).

Prima di procedere alla discussione di altre leggi, compresa l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio, dobbiamo inserire all'Ordine del giorno:

- disegno di legge n. 104: « Terzo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1962 »;
- disegno di legge n. 106: « Deliberazione concernente la terza nota di variazione al bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1962 »;
- disegno di legge n. 103: « Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1963 ».

Metto in votazione l'inserimento all'Ordine del giorno del **Disegno di legge n. 104**: « Terzo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1962 ».

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 27, voti favorevoli 24, schede bianche 3.

(*) Vedi Appendice a pag. 41

L'inserimento del provvedimento all'Ordine del giorno è approvato.

La parola alla Giunta.

FRONZA (Assessore suppl. finanze e patrimonio - D.C.):

Signori Consiglieri,

l'unito disegno di legge mira principalmente a rendere operanti, — mediante l'istituzione dei relativi capitoli di spesa, — i seguenti provvedimenti legislativi già approvati o in corso di approvazione da parte del Consiglio regionale:

- Sovvenzione straordinaria al Comitato Tridentino per le celebrazioni del IV Centenario del Concilio di Trento - lire 50 milioni;
- Concessione al Comune di Castello Tesino di un contributo straordinario per la costruzione di un osservatorio geomagnetico per gli studi dell'Istituto Nazionale di Geofisica - lire 3.500.000;
- Concorso della Regione nella spesa per la costruzione in Rovereto di un Centro di soggiorno specializzato per i mutilati ed invalidi del lavoro - lire 30 milioni;
- Sottoscrizione di una quota per l'erezione, a cura dell'Università di Padova, di un nuovo Collegio universitario a celebrazione del Centenario dell'Unità d'Italia - lire 2.500.000;
- Concessione di un contributo straordinario al Comune di Trento per la costruzione di edifici destinati all'assistenza - lire 20 milioni;
- Concessione di un contributo straordinario alla « Opera della Provvidenza S. Antonio »

di Padova, Istituto per incurabili delle Tre Venezie - lire 20 milioni;

- Contributi alle Casse Mutue Provinciali di Malattia di Trento e di Bolzano per l'estensione ai lavoratori addetti ai servizi personali e domestici, dagli apprendisti, agli addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento ed ai lavoratori a domicilio, dei benefici previsti dalla legge regionale 7 dicembre 1962, n. 22 - lire 5 milioni;

Le leggi suindicate comportano complessivamente a carico dell'esercizio finanziario in corso un onere di lire 131 milioni a cui si provvede, — in base alle autorizzazioni contenute nelle leggi medesime, — per lire 35 milioni mediante prelevamento dal fondo speciale per sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi (cap. n. 52) e per lire 96 milioni con le maggiori attività finanziarie risultanti dalla legge regionale 31 agosto 1962, n. 16, concernente il primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario.

Con lo stesso disegno di legge si dispone inoltre:

- l'ulteriore assegnazione di lire 21 milioni al cap. n. 1, relativo alle spese per il Consiglio regionale, allo scopo di adeguare lo stanziamento alle maggiori effettive necessità manifestatesi nel corso dell'anno e prospettate dalla Presidenza del Consiglio regionale;
- l'aumento di lire 3.480.000 al cap. n. 140 riguardante la quota di partecipazione della Regione al Consorzio per la realizzazione dell'Idrovia Lago di Garda - Laghi di Mantova. L'assemblea generale del Consorzio ha deliberato il nuovo piano di riparto delle spese del Consorzio stesso per il qua-

driennio 1961 - 1964, fissando nell'importo di lire 2.400.000 annue la quota a carico della Regione. La variazione proposta è intesa pertanto a consentire all'Amministrazione regionale di provvedere al conguaglio delle quote dovute al citato Consorzio per gli esercizi 1961 e 1962.

Alla copertura della complessiva spesa di lire 24.480.000 si provvede per lire 23 milioni con le maggiori entrate accertate sul capitolo relativo agli interessi su giacenze di cassa presso il Tesoriere della Regione e per la differenza di lire 1.480.000 mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste (cap. n. 51).

Con il presente provvedimento si dispone altresì l'istituzione del nuovo capitolo di spesa n. 114 bis con lo stanziamento di lire 85 milioni, per la concessione di contributi alle aziende agricole della provincia di Trento danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 31 agosto 1960 e sino al 25 gennaio 1962. Lo stanziamento è da porre in relazione con quello di pari importo che viene iscritto al cap. n. 26/XX dell'entrata in seguito all'assegnazione disposta dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste a favore della Regione con decreto ministeriale 18 settembre 1962, n. 3393, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1962, reg. 21) foglio 343, per l'attuazione degli interventi

previsti dall'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il disegno di legge prevede infine la modifica della denominazione di alcuni capitoli di spesa allo scopo di meglio precisare gli oneri che fanno carico ai capitoli stessi.

In considerazione del carattere d'urgenza che il provvedimento riveste, la Giunta confida che il Consiglio regionale vorrà favorevolmente esaminarlo e sollecitamente approvarlo.

Trento, 14 dicembre 1962.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1962 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa TABELLA A

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1962 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa TABELLA B

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Essa entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TABELLA A

TABELLA DI VARIAZIONI
ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1962

Stato di previsione dell'entrata

In aumento:

ENTRATA ORDINARIA

Entrate diverse

Cap. n. 18 - Interessi su giacenze di cassa presso il Tesoriere della Regione ecc.	L.	23.000.000
--	----	------------

ENTRATA STRAORDINARIA

Rimborsi e concorsi nelle spese

Cap. n. 26 XX - (di nuova istituzione) Assegnazione del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste per la concessione di contributi alle aziende agricole della provincia di Trento danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, a termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11	L.	<u>85.000.000</u>
---	----	-------------------

TOTALE	L.	<u><u>108.000.000</u></u>
--------	----	---------------------------

TABELLA B

TABELLA DI VARIAZIONI
ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1962

Stato di previsione della spesa

a) In diminuzione:

SPESA ORDINARIA
FINANZE E PATRIMONIO

Fondi di riserva

Cap. n. 51 - Fondo di riserva per spese impreviste L. 1.480.000

Fondi speciali

Cap. n. 52 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi L. 35.000.000

TOTALE L. 36.480.000

b) In aumento:

SPESA ORDINARIA
FINANZE E PATRIMONIO

Spese per gli organi e servizi generali

Cap. n. 1 - Spese per il Consiglio regionale L. 21.000.000

SPESA STRAORDINARIA
FINANZE E PATRIMONIO

Spese diverse

Cap. n. 84 bis - (di nuova istituzione) Sovvenzione straordinaria al Comitato Tridentino per le celebrazioni del IV centenario del Concilio in corso di promulgazione) L. 50.000.000

Cap. n. 85 bis - (di nuova istituzione) Concessione al Comune di Castello Tesino di un contributo straordinario per la costruzione di un osservatorio geomagnetico per gli studi dell'Istituto Nazionale di Geofisica L. 3.500.000

da riportare L. 74.500.000

Riporto L. 74.500.000

ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Economia montana

Cap. n. 114 bis - (di nuova istituzione) Contributi a favore delle aziende agricole della provincia di Trento danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, a termini dell'art. 1 della legge 25 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11 L. 85.000.000

LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

Trasporti

Cap. n. 140 - Quota di partecipazione al Consorzio per la realizzazione dell'Idrovia Lago di Garda - Laghi di Mantova L. 3.480.000

ENTI LOCALI

Assistenza sociale

Cap. n. 163/II - (di nuova istituzione) Concorso della Regione nella spesa per la costruzione in Rovereto di un Centro di soggiorno specializzato per i mutilati ed invalidi del lavoro (legge regionale in corso di approvazione) (1.a quota) L. 30.000.000

Cap. n. 163/III - (di nuova istituzione) Sottoscrizione di una quota per l'erezione, a cura dell'Università di Padova, di un nuovo Collegio universitario a celebrazione del centenario dell'Unità d'Italia (legge in corso di approvazione) L. 2.500.000

Cap. n. 163/IV - (di nuova istituzione) Concessione di un contributo straordinario al Comune di Trento per la costruzione di edifici destinati all'assistenza (legge regionale in corso di approvazione) L. 20.000.000

Cap. n. 163/V - (di nuova istituzione) Concessione di un contributo straordinario alla « Opera della Provvidenza S. Antonio » di Padova, Istituto per incurabili delle Tre Venezie (legge regionale in corso di approvazione) L. 20.000.000

da riportare L. 235.480.000

riporto L. 235.480.000

PREVIDENZA SOCIALE E SANITA'

Previdenza e assicurazioni sociali

Cap. n. 175 quater - (di nuova istituzione) Contributi alle Casse Mutue Provinciali di malattia di Trento e Bolzano per l'estensione ai lavoratori addetti ai servizi personali e domestici, agli apprendisti, agli addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento ed ai lavoratori a domicilio, dei benefici previsti dalla legge regionale 7 dicembre 1962, n. 22	L. 5.000.000
TOTALE	<u>L. 240.480.000</u>

c) Modifiche di denominazione

- Cap. n. 146 - Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, della direzione e dell'assistenza e collaudo di lavori pubblici e di opere di interesse generale; contributi e sussidi ad enti locali della Regione per la progettazione di opere pubbliche di loro competenza.
- Cap. n. 175 - Spesa per la corresponsione ai lavoratori ammalati di silicosi ed asbestosi dei benefici previsti dalle leggi sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, che non possono essere erogati in base alle vigenti disposizioni statali. Spese per accertamenti sanitari (legge regionale 11 settembre 1961, n. 8).
- Cap. n. 175 ter - Spesa per la corresponsione di un assegno mensile alle persone affette da cecità non riconosciuta per causa di guerra o di servizio. Spese per accertamenti sanitari (legge regionale 25 agosto 1962, n. 14).

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione legislativa finanze e patrimonio.

LUTTERI (D.C.): La Commissione legislativa ha emanato il disegno di legge n. 104 nella seduta del 18 dicembre 1962.

Dopo le informazioni fornite dall'Assessore alle finanze, la Commissione, integrata ai sensi dell'art. 44 del regolamento interno, ha approvato a maggioranza, con 6 voti favorevoli e 4 astensioni, il disegno di legge, che si rimette ora alla approvazione dell'on. Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Prima di iniziare la discussione, comunico che la Giunta ha presentato degli emendamenti.

Alla tabella B, più esattamente al cap. 52: « Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi », anzichè 35 milioni, sono 5 milioni.

Conseguentemente il cap. 163/II, per lo stanziamento di 30 milioni, è soppresso.

Poi è proposta la soppressione del cap. 146, pag. 8.

E' aperta la discussione.

Nessuno prende la parola? Dichiaro chiusa la discussione generale e metto in votazione il passaggio alla discussione articolata.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1962 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella A.

Pongo in votazione la Tabella A, preletta.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Pongo in votazione l'art. 1.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1962 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.

(Legge la tabella B).

La parola al consigliere Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Vorrei chiedere innanzitutto il motivo per cui, al cap. 114 bis, è possibile avere dallo Stato contributi a favore delle aziende agricole della provincia di Trento danneggiate da calamità atmosferiche, e per quale motivo in provincia di Bolzano un provvedimento del genere non sia possibile.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Pruner.

PRUNER (Assessore economia montana e foreste - P.P.T.T.): La legge 25 gennaio 1962 n. 11, richiama la precedente del '60. La legge 25 gennaio 1962, anche chiamata la legge dei grandi fiumi, prevede dei contributi a favore delle aziende danneggiate dalle calamità atmosferiche del '60, o dal '60 fino al '61.

Successivamente alle alluvioni del '60, la Regione aveva segnalato al Ministero competente dell'agricoltura e foreste, i danni subiti, nel territorio regionale, da parte delle aziende agricole nel settore dei bacini montani. La legge sui grandi fiumi voleva e doveva, come ha fatto in parte, intervenire, sia nel settore dei bacini montani, come nel settore delle aziende private e danneggiate. Nel settore dei bacini montani, la stessa legge 25 gennaio 1962 n. 11 ha messo a disposizione della Regione 250

milioni per la sistemazione di torrenti e di fiumi; somme che non sono state immesse in bilancio perchè si seguiva con questo la prassi della 635 e della 647, per la sistemazione dei bacini montani, mentre invece, per quanto riguarda gli aiuti previsti per le aziende private e danneggiate dalle alluvioni, lo Stato ha voluto delegare l'amministrazione di detti fondi alla Regione e, con un suo decreto dell'ottobre scorso, — o del settembre, non lo ricordo, — ha concesso questi 85 milioni, specificando le zone alle quali dovevano essere assegnati, e nel decreto sono contenuti perfino i comuni, le frazioni e le località nei quali devono essere impiegati i fondi.

Perchè questo? Mi richiamo alla segnalazione fatta dalla Regione, ancora nel 1961, in seguito ai danni subiti dalle alluvioni nel settembre del '60, elenco che seguiva una certa graduatoria di gravità nei danni stessi. La graduatoria è stata questa, pressappoco: la zona del Chiese, la zona del Noce, l'alta Valle di Sole, e poi tutte le altre, a seconda della consistenza del danno subito.

Il Ministero si è limitato ad intervenire, direi proprio per il primo gruppo di danni segnalati, per la prima zona, che è quella del Chiese, dove poi, con suo decreto, ha stanziato gli 85 milioni, indicando perfino le località di un determinato comune, dove si può intervenire con questi fondi, e l'altra località dello stesso comune, dove non si può intervenire.

Quindi il Ministero agricoltura e foreste ha destinato la somma nel Trentino ed in una sola parte del Trentino, che pressappoco è questa: Roncone, Condino, Calavino, parte di Tione ed altri due-tre comuni.

Mi dispiace che i fondi non siano stati superiori in quantità, e che non si sia potuto intervenire anche in altre zone, sia del Trentino, come anche in Alto Adige.

Questa è la situazione.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Non sapevo tutto quello chiarito testè dall'Assessore competente, pur tuttavia devo rilevare che una assegnazione come questa da parte del competente Ministero, è stata fatta un po' a casaccio, per il fatto che in provincia di Bolzano, nel 1960, — e potrei fornire dei dati, perchè abbiamo fatte le necessarie indagini —, c'erano dei danni, che non si possono definire inferiori a quei danni che qui vengono presi in considerazione.

Il signor Assessore dice che questo provvedimento, preso dal Ministero dell'agricoltura, non corrisponde neanche a quello che sarebbero in effetti le esigenze in provincia di Trento. Dobbiamo affermare che tutti i fondi che ci pervengono da parte dello Stato sono molto graditi, però si sollevano più malcontenti quando si stabiliscono i casi nei quali intervenire, che non se si mettesse questo fondo a disposizione degli uffici della regione stessa, i quali potrebbero poi provvedere ad una possibilmente più giusta assegnazione.

Io son rimasto assai perplesso vedendo che qui si trattava soltanto di un provvedimento per la provincia di Trento. Mi rendo anche conto che determinati rapporti migliori, che rappresentanti della provincia di Trento potrebbero avere con gli uffici centrali, comportano anche un maggiore beneficio per la provincia di Trento, o per certe zone di questa provincia, però con questi interventi unilaterali creiamo un malcontento molto superiore, che se non si provvedesse affatto, perchè eguali situazioni si trovano in altre zone. Sarei perciò molto contento se l'Assessore, come aveva accennato, ci potesse dire quale è stata la ri-

partizione, la chiave di ripartizione dei fondi pervenuti da parte dello Stato per sistemazione bacini montani, per Trento e per Bolzano, poichè prima aveva asserito che la ripartizione di quei fondi era messa nelle mani della Regione, e se non si poteva tenere in considerazione questa non del tutto giusta assegnazione, da parte del Ministero, ad una specifica zona, quando si ripartivano gli altri fondi, con i quali la Giunta regionale poteva, in un certo qual senso, cercare di equilibrare le esigenze dell'una e dell'altra provincia.

Sarei tranquillo se potessi sapere dal signor Assessore, che quel fondo era stato impiegato, in considerazione di questa assegnazione particolare, con una percentuale superiore in provincia di Bolzano, che non in provincia di Trento.

Sono altresì del parere che queste assegnazioni, pervenuteci direttamente dal Ministero dell'agricoltura senza chiara motivazione della urgenza, proprio per quel determinato caso, potessero essere poi anche prese in considerazione, quando noi stabiliamo la percentuale, sia per la provincia di Bolzano che per la provincia di Trento, per altre esigenze analoghe.

Posso già annunciare che in sede di discussione del bilancio preventivo per il 1963, il mio gruppo farà tutto il possibile perchè i fondi per sistemazione dei bacini montani siano aumentati. Se non possono venire aumentati, siamo disposti a presentare degli elenchi di somma urgenza, per la provincia di Bolzano, per i quali temiamo che i fondi non ci saranno.

Finisco con la preghiera che questi fondi speciali, che vengono assegnati da parte del Governo, possano essere poi presi in considerazione, in sede di assegnazione dei fondi sui relativi capitoli del bilancio della Regione, quando si passa alla assegnazione per Provincia.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

PRUNER (Assessore economia montana e foreste - P.P.T.T.): Io capisco benissimo le preoccupazioni del dr. Brugger, in merito a questo settore, estremamente difficile attualmente, dei bacini montani, anche in conseguenza delle disastrose situazioni verificatesi in seguito alle alluvioni del '60, che gli fanno pensare ad una certa disparità di distribuzione negli interventi del settore stesso.

Chiarisco che i 250 milioni su questa stessa legge, n. 11 del 25 gennaio 1962, non sono ancora stati utilizzati; sono stati comunicati e purtroppo si possono utilizzare in cinque annualità, quindi avremo a disposizione circa 50 milioni annui per 5 anni.

Quindi, in quella sede, o vogliamo assecondare il desiderio della provincia di Bolzano e compensare in un certo qual modo quella parte che è stata assegnata alla provincia di Trento per le aziende private, o cerchiamo di far presente, con una documentata ulteriore relazione e richiesta al Ministero, di voler ulteriormente assegnarci dei fondi per le aziende private.

Sarà una questione che si esaminerà in sede di Giunta, e vedremo se sarà meglio rinunciare a quello che sarebbe il sistema fino adesso adottato, di utilizzare i fondi metà e metà fra le due province, — fondi per i bacini montani, pervenuti tramite il Ministero —, o se sarà il caso di insistere per avere un ulteriore finanziamento equivalente, nello spirito, a quello previsto all'art. 114, cioè degli 85 milioni sulla legge del 25 gennaio. E' una questione che esamineremo, ed io tengo conto della preoccupazione testè manifestata dal cons. Brugger.

PRESIDENTE: Prima di porre in votazione la tabella B, debbo porre in votazione l'emendamento che ho annunciato prima, il quale

propone di ridurre lo stanziamento di 35 milioni, cap. 52, a 5 milioni, e conseguentemente sopprimere il cap. 163/II.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 2 contrari e 2 astenuti.

La variazione è approvata.

Poi c'è la proposta di soppressione del cap. 146.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Ora pongo in votazione l'intera tabella B.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 4 astensioni.

Pongo in votazione l'art. 2.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Essa entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' posto in votazione l'art. 3.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

— provincia di Bolzano: votanti 15, voti favorevoli 3, contrari 2, schede bianche 10.

Per l'approvazione della legge dovrà essere seguita quindi la procedura prevista dall'art. 73 dello Statuto. (*)

Ora metto in votazione l'inserimento all'Ordine del giorno del **disegno di legge n. 106**: « *Deliberazione concernente la terza nota di variazione al bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1962* ». (n. 106)

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 30, voti favorevoli 29, schede bianche 1.

La deliberazione è inserita all'Ordine del giorno.

Leggo la relazione:

Signori Consiglieri ,

con la presente porposta di deliberazione che l'Ufficio di Presidenza sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, si apportano variazioni al bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario in corso.

Le variazioni riguardano in particolare:

— cap. 1 - « Indennità al Presidente ed al Vicepresidente; indennità e compensi ai Consiglieri regionali »

Si propone l'aumento di Lire 19.650.000 per coprire le maggiori spese derivanti dal recente aumento dell'indennità consiliare avente effetto retroattivo dal 1° gennaio 1962.

— cap. 12 - « Compensi, indennità e rimborso spese ad estranei per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse del Consiglio regionale »

Si propone l'aumento di Lire 350.000.

— cap. 13 a) - « Cancelleria, stampati ecc. »
Si propone l'aumento di Lire 1.000.000.

(*) Vedi Appendice a pag. 43

Alla complessiva maggiore spesa di Lire 21.000.000 si fa fronte con l'assegnazione integrativa a carico del bilancio del Consiglio regionale.

L'Ufficio di Presidenza confida che l'unità proposta di deliberazione sarà approvata dal Consiglio regionale.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Nella seduta del 28 novembre 1962;

Visto il bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1962;

Vista la proposta di variazione al detto bilancio predisposta dal Presidente del Consiglio regionale;

Visti gli artt. 5 e 5 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale;

Visto il Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale;

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale; ad unanimità di voti legalmente espressi

d e l i b e r a

di approvare la proposta di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1962 nelle seguenti risultanze:

ENTRATA - in aumento	L. 21.000.000
SPESA - in aumento	L. 21.000.000

IL CONSIGLIO REGIONALE

Nella seduta del

Visto il bilancio del Consiglio regionale;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 novembre 1962 che approva la proposta di variazione al predetto bilancio;

Visti gli artt. 5 e 5 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale;

Visto il Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale;

a di voti legalmente espressi

d e l i b e r a

Nel bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1962 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

In aumento

— cap. 2 - « Assegnazione a carico del bilancio regionale »	L. 21.000.000
---	---------------

SPESA

In aumento

— cap. 1 - « Indennità al Presidente ed al Vicepresidente; indennità e compensi ai Consiglieri regionali »	L. 19.650.000
— cap. 12 - « Compensi, indennità e rimborso spese ad estranei per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse del Consiglio regionale »	L. 350.000
— cap. 13 a) - « Cancelleria, stampati, valori bollati, pubblicazioni, riviste e giornali, illuminazione ecc. »	L. 1.000.000

Totale in aumento	L. 21.000.000
-------------------	---------------

La votazione della deliberazione testè preletta, segue per alzata di mano.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvata a maggioranza con 1 astensione.

Ora propongo l'inserimento all'Ordine del giorno del **disegno di legge n. 103**: « *Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1963* ».

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 31, voti favorevoli 31.

Il disegno di legge per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è inserito all'Ordine del giorno.

Ora facciamo una breve sospensione. Vorrei che nel frattempo, a richiesta del Presidente della Commissione affari generali, si riunisse la Commissione stessa.

(Ore 12,18)

Ore 12,37

PRESIDENTE: La seduta riprende.
La parola alla Giunta.

FRONZA (Assessore suppl. finanze e patrimonio - D.C.):

Signori Consiglieri,

è stato presentato dalla Giunta, in data 15 novembre 1962, alla Presidenza del Consiglio regionale, il disegno di legge concernente gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1963.

Il provvedimento dovrà ora formare oggetto di esame da parte della competente Commissione legislativa per le finanze ed il patrimonio. Peraltro, l'approssimarsi della fine dell'esercizio fa ritenere per certo che la relativa legge non

potrà essere approvata e promulgata entro il 31 dicembre 1962.

Rendendosi pertanto imprescindibile il ricorso all'esercizio provvisorio, si sottopone alla Vostra approvazione, a sensi dell'art. 13 della L.R. 24.9.1951, n. 17, sulla contabilità generale della Regione, l'unito disegno di legge inteso ad autorizzare tale speciale regime per un periodo di mesi quattro, sulla base del progetto di bilancio presentato al Consiglio regionale.

La Giunta regionale confida che il presente provvedimento riscuoterà la Vostra adesione.

DISEGNO DI LEGGE

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1963.

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1963, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1963, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati al Consiglio regionale.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Essa entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1963.

PRESIDENTE:

La parola al Presidente della Commissione legislativa finanze e patrimonio per il parere finanziario.

LUTTERI (D.C.): La Commissione legislativa finanze e patrimonio ha espresso ad unanimità parere favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola?

Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1963, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1963, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati al Consiglio regionale.

E' posto in votazione l'art. 1.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige.

Essa entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1963. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

E' posto in votazione l'art. 2.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

— provincia di Trento: votanti 18, voti favorevoli 17, schede bianche 1;

— provincia di Bolzano: votanti 14, voti favorevoli 13, contrari 1.

La legge è approvata (*)

Pongo in votazione l'inserimento all'Ordine del giorno del **disegno di legge n. 85**: « *Modificazioni ed aggiunte alla legge regionale 20 agosto 1959, n. 16* ».

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 30, voti favorevoli 28, contrari 2.

Il disegno di legge n. 85 è inserito all'ordine del giorno e viene quindi trattato.

La parola alla Giunta per la lettura della relazione.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.):

Signori Consiglieri,

il trattamento economico di missione spettante ai membri della Giunta regionale, che si recano fuori sede per ragioni del loro ufficio, è attualmente regolato dalla legge regionale 20 agosto 1959, n. 16. Detto trattamento si rivela ormai insufficiente a coprire le spese che i membri dell'Esecutivo regionale debbono sostenere ogni qualvolta effettuano viaggi di servizio, specie per le trasferte nelle grandi città o all'estero.

(*) Vedi Appendice a pag. 49

Con l'unito disegno di legge che si sottopone al Vostro esame, si provvede pertanto ad adeguare all'accresciuto costo della vita le indennità fissate dall'art. 4 della citata legge regionale n. 16 del 1959. Il proposto adeguamento è suggerito anche dall'opportunità di stabilire le indennità di missione dovute ai membri della Giunta regionale, nelle stesse misure in atto vigenti per i Consiglieri regionali e per gli amministratori provinciali.

Con l'occasione si è ravvisata la necessità di introdurre una norma intesa ad attribuire agli Assessori regionali supplenti, ai quali è affidato dal Presidente della Giunta regionale, in modo continuativo, l'incarico della liquidazione e ordinazione di spese nonchè della rappresentanza dell'Amministrazione regionale nella stipulazione dei contratti assunti nell'interesse della Regione, l'indennità di carica fissata per gli Assessori effettivi dall'art. 2 della menzionata legge regionale n. 16 del 1959, in sostituzione di quella prevista per gli Assessori supplenti.

La norma in questione è dettata da motivi di equità in quanto l'esperienza di questi ultimi anni ha dimostrato che, nell'ipotesi sopra considerata, l'attività degli Assessori supplenti è risultata non meno impegnativa di quella degli Assessori effettivi.

Si confida che il Consiglio regionale vorrà favorevolmente esaminare il presente disegno di legge e sollecitamente approvarlo.

DISEGNO DI LEGGE

« MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1959, N. 16 ».

Art. 1

Agli Assessori regionali supplenti, ai quali è delegata dal Presidente della Giunta regionale, in modo continuativo, la liquidazione e

l'ordinazione di spese nonchè la rappresentanza dell'Amministrazione regionale nella stipulazione di contratti assunti nell'interesse della Regione, compete, per la durata della delega, l'indennità di carica fissata per gli Assessori effettivi dall'art. 2 della legge regionale 20 agosto 1959, n. 16, in sostituzione di quella prevista per gli Assessori supplenti.

La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 1° gennaio 1962.

Art. 2

Con decorrenza dal 1° agosto 1962 le indennità previste dall'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1959, n. 16, sono modificate come segue:

- lire 10.000 per viaggi nel territorio della Repubblica;
- lire 15.000 per viaggi all'estero.

Art. 3

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti rispettivamente ai cap. n. 2 e n. 3 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1962, che presentano sufficiente disponibilità.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione affari generali.

BENEDIKTER (S.V.P.): La Commissione affari generali, attività sociali, ha approvato all'unanimità la proposta.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione legislativa finanze e patrimonio per il parere finanziario.

LUTTERI (D.C.): La Commissione finanze e patrimonio ha espresso ad unanimità parere favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione. Nessuno prende la parola? Pongo allora in votazione la proposta per il passaggio alla discussione articolata.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 1

Agli Assessori regionali supplenti, ai quali è delegata dal Presidente della Giunta regionale, in modo continuativo, la liquidazione e l'ordinazione di spese, nonché la rappresentanza dell'Amministrazione regionale nella stipulazione di contratti assunti nell'interesse della Regione, compete, per la durata della delega, l'indennità di carica fissata per gli Assessori effettivi dall'art. 2 della legge regionale 20 agosto 1959, n. 16, in sostituzione di quella prevista per gli Assessori supplenti.

La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 1° gennaio 1962.

E' posto in votazione l'art. 1.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 2

Con decorrenza dal 1° agosto 1962 le indennità previste dall'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1959, n. 16, sono modificate come segue:

— lire 10.000 per viaggi nel territorio della Repubblica;

— lire 15.000 per viaggi all'estero.

E' posto in votazione l'art. 2.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 3

All'onore derivante dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti rispetti-

vamente ai cap. n. 2 e n. 3 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1962, che presentano sufficiente disponibilità.

La presente legge sarà pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

E' posto in votazione l'art. 3.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 31, voti favorevoli 28, schede bianche 3.

La legge è approvata (*)

Ora rimarrebbe il **disegno di legge n. 86**: «*Provvidenze per favorire l'incremento delle attività industriali nella Regione*».

La parola alla Giunta.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Pregherei il signor Presidente ed i signori consiglieri di voler soprassedere alla discussione di questo argomento, che è di notevole importanza, perchè manca l'Assessore, che è a casa ammalato.

PRESIDENTE: Comunque, pongo in votazione la proposta di rinvio.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

La proposta è rinviata.

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Io ero seduto qui al banco, ed ho alzato la mano nel momento in cui lei voleva procedere alla votazione, ed ho detto: non si può parlare?

(*) Vedi Appendice a pag. 50

Non è misa una cosa da poco un rinvio di una legge di questa natura! Avrei avuto desiderio di prendere la parola, e credo di aver fatto atti sufficienti per poter essere notato.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Presidente, io ho chiesto di parlare, non per avanzare proposte, — i miei colleghi credo si trovino in un'atmosfera idilliaca, per cui proposte non potrebbero accogliere —, ma per fare una raccomandazione: anno nuovo, vita nuova, dicono; noi chiudiamo le nostre riunioni con questa, del corrente anno 1962.

Però io non posso non esprimere un rammarico profondo, — e con ciò mi ricollego a quanto il cons. Corsini aveva prima fatto intravedere —, non posso non esprimere un rammarico profondo per il sistema con il quale, in certe Commissioni, — anzi preciso: nella Commissione agli affari generali —, i lavori vengono condotti. Non riesco a spiegarmi, onorevole Presidente, perchè si possa, ad un certo momento, non trovare più le leggi. Io vorrei che mi si dicesse perchè il disegno di legge, che prevede interventi di carattere regionale in favore del Museo di storia naturale di Trento, non si sia potuto discutere, e non solo non si sia discusso, ma non ci si sia nemmeno preoccupati di chiedere al Consiglio la autorizzazione alla concessione del tempo supplementare, per la discussione di questo disegno.

Io vorrei, onorevole Presidente, pregarla di trasmettere al Presidente del Consiglio, attualmente assente, questa vivissima esigenza. Non possiamo assistere al fatto, che leggi importantissime, come quella sull'Ordinamento dei Comuni, trovino immediato accoglimento da parte della Commissione agli affari generali e la discussione in un solo giorno, mentre leggi che dovrebbero essere discusse, non si ricevono.

Badi bene: leggi sulle quali la Commissione agli affari generali ha già espresso il proprio parere; manca soltanto la relazione accompagnatoria della legge e questa relazione non si fa, perchè fare non la si vuole.

Quindi noi non possiamo continuare ad andare avanti nei nostri lavori con questo modo e con questo sistema, anche perchè, onorevole Presidente, mi pare che ci sia veramente una tendenza ad assegnare, a questa Commissione legislativa agli affari generali, la più svariata fattispecie dei nostri disegni legislativi.

Ad esempio, il disegno di legge, che prima abbiamo votato, sul conguaglio delle spettanze agli Assessori, sulle loro indennità, io penso che doveva essere materia esclusivamente della Commissione finanze. Non c'era affatto bisogno che la Commissione agli affari generali dovesse dare un proprio parere. E mi stupisco che nella variazione del bilancio, la terza variazione di bilancio, che si è prima discussa, sia scomparso addirittura ogni accenno ad un intervento previsto da un disegno di legge, che la Giunta regionale aveva presentato e che non si è discusso, non si è portato a termine, cioè gli interventi in favore del Centro assistenziale per la riqualificazione dei mutilati del lavoro di Rovereto. Non possiamo assolutamente andare avanti con questo sistema. O i Presidenti delle singole Commissioni legislative obbediscono a quello che è il loro mandato, o si sostituiscono. Non si possono arenare i lavori di un'Assemblea legislativa, per ripicche politiche o per interpretazioni personali.

Io, onorevole Presidente, la prego fermamente di voler intervenire dove si deve intervenire, perchè queste cose non debbano assolutamente più verificarsi, e la prego, onorevole Presidente, di invitare la Commissione legislativa incaricata del disegno di legge, a discutere finalmente il provvedimento che la Regione ha previsto in favore del Museo di Storia naturale di

Trento, perchè non possiamo trascurare noi una istituzione così benemerita, e non dobbiamo assolutamente permettere che questa nostra inattività interferisca nella vita di uno strumento e di una istituzione scientifica.

Pertanto, onorevole Presidente, io, una volta ancora — ed ho finito — la prego di voler prendere i provvedimenti del caso.

PRESIDENTE: Verrà tenuto presente, come raccomandazione, quanto detto dal cons. Ceccon.

Ora, salvo convocazioni d'urgenza, che per necessità si manifestassero, il Consiglio regionale si riunirà nuovamente l'8 gennaio.

Sono stato pregato dal Presidente della Commissione finanze della provincia di Trento, di comunicare che una nuova seduta della stessa Commissione dovrà essere tenuta domani, alle ore 9, nella Sala Verde del Palazzo della Provincia di Trento.

Ciò fatto, a nome della Presidenza, porgo i più cordiali, sinceri, affettuosi auguri a tutti voi ed alle vostre famiglie.

La seduta è tolta.

(Ore 13.08).

APPENDICE



CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI TRENTO PER
LA COSTRUZIONE DI EDIFICI DESTINATI ALL'ASSISTENZA

Art. 1

E' autorizzata a carico dell'esercizio 1962 la concessione al Comune di Trento di un contributo straordinario di Lire 20 milioni per la costruzione di due casette del Villaggio del Fanciullo « Nostra Signora d'Europa » di Trento.

Art. 2

Per la liquidazione del contributo di cui al precedente articolo, si osserveranno le norme dell'art. 7 della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3.

Art. 3

All'onere di Lire 20 milioni derivante dalla presente legge si fa fronte con parte delle maggiori attività finanziarie risultanti dalla legge regionale 31 agosto 1962, n. 16, concernente il primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1962.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENINO - ALTO ADIGE

Prot. N. 388/Gab.

Trento, 21 gennaio 1963

OGGETTO: Regione Trentino - Alto Adige - Disegno di legge regionale concernente: « Concessione di contributi straordinari, per la costruzione di edifici destinati all'assistenza ».

Al Sig. Presidente del Consiglio regionale di

BOLZANO

Munite del mio visto, restituisco due copie del disegno di legge indicato in oggetto.

In conformità alle precisazioni fornite dall'Ufficio Ragioneria della Regione, la spesa conseguente graverà sul cap. 163/III del terzo provvedimento di variazione del bilancio 1962.

Si fa peraltro presente che l'attuale autorizzazione governativa riveste carattere eccezionale, dovendo per l'avvenire la Regione indicare chiaramente i mezzi, con cui fronteggiare gli oneri, in conformità al precetto tassativo dell'art. 81 della Costituzione.

Unisco la terza copia del provvedimento con preghiera di farla qui tenere firmata dal Presidente della Giunta regionale.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

f.to Bianchi

SOTTOSCRIZIONE DI UNA QUOTA DI LIRE 2.500.000 PER L'EREZIONE, A CURA DELL'UNIVERSITA' DI PADOVA, DI UN NUOVO COLLEGIO UNIVERSITARIO A CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELL'UNITA' D'ITALIA

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere una quota di Lire 2.500.000 per l'erezione, a cura dell'Università di Padova, di un nuovo Collegio universitario a celebrazione del Centenario dell'Unità d'Italia.

La liquidazione dell'importo di Lire 2.500.000 è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione tra l'Amministrazione regionale e l'Università di Padova allo scopo di riservare ad uno studente della Regione Trentino - Alto Adige un posto nell'erigendo Collegio universitario.

Art. 2

All'onere di Lire 2.500.000 di cui al precedente articolo si fa fronte con parte delle maggiori attività finanziarie risultanti dalla legge regionale 31 agosto 1962, n. 16, concernente il primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1962.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENINO - ALTO ADIGE

Prot. N. 389/Gab.

Trento, 21 gennaio 1963

OGGETTO: Regione Trentino - Alto Adige - Disegno di legge regionale concernente: « Sottoscrizione di una quota di lire 2.500.000 per l'erezione, a cura dell'Università di Padova, di un nuovo collegio universitario a celebrazione del centenario dell'Unità d'Italia ».

Al Sig. Presidente del Consiglio regionale di

BOLZANO

Munite del mio visto, restituisco due copie del disegno di legge indicato in oggetto.

In conformità alle precisazioni fornite dall'Ufficio Ragioneria della Regione la spesa conseguente graverà sul cap. 163/II del terzo provvedimento di variazione del bilancio 1962.

Si fa peraltro presente che l'attuale autorizzazione governativa riveste carattere eccezionale, dovendo per l'avvenire la Regione indicare chiaramente i mezzi, con cui fronteggiare gli oneri, in conformità al precetto tassativo dell'art. 81 della Costituzione.

Si raccomanda altresì l'esigenza di limitare gli interventi legislativi della Regione ai settori statutariamente attribuiti alla competenza regionale.

Unisco la terza copia del provvedimento con preghiera di farla qui tenere firmata dal Presidente della Giunta regionale.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

f.to Bianchi

« CONCESSIONE AL COMUNE DI CASTELLO TESINO DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA COSTRUZIONE DI UN OSSERVATORIO GEOMAGNETICO PER GLI STUDI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA »

Art. 1

E' autorizzata a carico dell'esercizio 1962 la concessione, al Comune di Castello Tesino, di un contributo straordinario di Lire 3.500.000 per la costruzione in località Celado di un osservatorio geomagnetico da destinare agli studi dell'Istituto Nazionale di geofisica.

Per la liquidazione del contributo si osserveranno le norme di cui all'art. 7 della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3.

Art. 2

All'onere di cui al precedente articolo si fa fronte con parte delle maggiori attività finanziarie risultanti dalla legge regionale 31 agosto 1962, n. 16, concernente il primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1962.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Prot. n. 390/Gab.

Trento, 21 gennaio 1963

OGGETTO: Regione Trentino - Alto Adige - Disegno di legge regionale concernente: « Concessione al Comune di Castello Tesino di un contributo straordinario per la costruzione di un osservatorio geomagnetico per gli studi dell'Istituto Nazionale di Geofisica ».

Al Sig. Presidente del Consiglio Regionale di

BOLZANO

Munito del mio visto, restituisco due copie del disegno di legge indicato in oggetto.

In conformità alle precisazioni fornite dall'Ufficio Ragioneria della Regione, la spesa conseguente graverà sul cap. 84/bis del terzo provvedimento di variazione del bilancio 1962.

Si fa peraltro presente che l'attuale autorizzazione governativa riveste carattere eccezionale, dovendo per l'avvenire la Regione indicare chiaramente i mezzi, con cui fronteggiare gli oneri.

Si raccomanda altresì l'esigenza di limitare gli interventi legislativi della Regione ai settori statutariamente attribuiti alla competenza regionale.

Unisco la terza copia del provvedimento con preghiera di farla qui tenere firmata dal Presidente della Giunta regionale.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

f.to Bianchi

DISEGNO DI LEGGE n. 104 (*)

TERZO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1962

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1962 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa TABELLA A.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1962 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa TABELLA B.

(*) Vedi pag. 48

TABELLA A

TABELLA DI VARIAZIONI
ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1962

Stato di previsione dell'entrata

In aumento:

ENTRATA ORDINARIA

Entrate diverse

Cap. n. 18 - Interessi su giacenze di cassa presso il Tesoriere della Regione ecc.	L.	23.000.000
--	----	------------

ENTRATA STRAORDINARIA

Rimborsi e concorsi nelle spese

Cap. n. 26 XX - (di nuova istituzione) Assegnazione del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste per la concessione di contributi alle aziende agricole della provincia di Trento danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, a termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11	L.	<u>85.000.000</u>
TOTALE	L.	<u><u>108.000.000</u></u>

TABELLA B

TABELLA DI VARIAZIONI
ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1962

Stato di previsione della spesa

a) In diminuzione:

SPESA ORDINARIA
FINANZE E PATRIMONIO

Fondi di riserva

Cap. n. 51 - Fondo di riserva per spese impreviste L. 1.480.000

Fondi speciali

Cap. n. 52 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi L. 35.000.000

TOTALE L. 36.480.000

b) In aumento:

SPESA ORDINARIA
FINANZE E PATRIMONIO

Spese per gli organi e servizi generali

Cap. n. 1 - Spese per il Consiglio regionale L. 21.000.000

SPESA STRAORDINARIA
FINANZE E PATRIMONIO

Spese diverse

Cap. n. 84 bis - (di nuova istituzione) Sovvenzione straordinaria al Comitato Tridentino per le celebrazioni del IV centenario del Concilio in corso di promulgazione) L. 50.000.000

Cap. n. 85 bis - (di nuova istituzione) Concessione al Comune di Castello Tesino di un contributo straordinario per la costruzione di un osservatorio geomagnetico per gli studi dell'Istituto Nazionale di Geofisica L. 3.500.000

da riportare L. 74.500.000

Riporto L. 74.500.000

ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Economia montana

Cap. n. 114 bis - (di nuova istituzione) Contributi a favore delle aziende agricole della provincia di Trento danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, a termini dell'art. 1 della legge 25 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11 L. 85.000.000

LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

Trasporti

Cap. n. 140 - Quota di partecipazione al Consorzio per la realizzazione dell'Idrovia Lago di Garda - Laghi di Mantova L. 3.480.000

ENTI LOCALI

Assistenza sociale

Cap. n. 163/II - (di nuova istituzione) Sottoscrizione di una quota per l'erezione, a cura dell'Università di Padova, di un nuovo Collegio universitario a celebrazione del centenario dell'Unità d'Italia (legge in corso di promulgazione) L. 2.500.000

Cap. n. 163/III - (di nuova istituzione) Concessione di un contributo straordinario al Comune di Trento per la costruzione di edifici destinati all'assistenza (legge regionale in corso di promulgazione) L. 20.000.000

Cap. n. 163/IV - (di nuova istituzione) Concessione di un contributo straordinario alla « Opera della Provvidenza S. Antonio » di Padova, Istituto per incurabili delle Tre Venezie (legge regionale in corso di promulgazione) L. 20.000.000

da riportare L. 205.480.000

riporto L. 205.480.000

PREVIDENZA SOCIALE E SANITA'

Previdenza e assicurazioni sociali

Cap. n. 175 quater - (di nuova istituzione) Contributi alle Casse Mutue Provinciali di malattia di Trento e Bolzano per l'estensione ai lavoratori addetti ai servizi personali e domestici, agli apprendisti, agli addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento ed ai lavoratori a domicilio, dei benefici previsti dalla legge regionale 7 dicembre 1962, n. 22

L. 5.000.000

TOTALE

L. 240.480.000

c) Modifiche di denominazione

Cap. n. 146 - Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, della direzione e dell'assistenza e collaudo di lavori pubblici e di opere di interesse generale; contributi e sussidi ad enti locali della Regione per la progettazione di opere pubbliche di loro competenza.

Cap. n. 175 -Spesa per la corresponsione ai lavoratori ammalati di silicosi ed asbestosi dei benefici previsti dalle leggi sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, che non possono essere erogati in base alle vigenti disposizioni statali. Spese per accertamenti sanitari (legge regionale 11 settembre 1961, n. 8).

Cap. n. 175 ter - Spesa per la corresponsione di un assegno mensile alle persone affette da cecità non riconosciuta per causa di guerra o di servizio. Spese per accertamenti sanitari (legge regionale 25 agosto 1962, n. 14).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO - 22 febbraio 1963, n. 602.

n. 602/001530 - IV. 2A.11.58

Visto il disegno di legge n. 104 presentato dalla Giunta della Regione Trentino-Alto Adige al Consiglio regionale il 14 dicembre 1962, concernente il terzo provvedimento di variazione al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1962;

Visto il processo verbale della seduta del giorno 20 dicembre 1962, nella quale il Consiglio regionale ha proceduto all'esame dei capitoli del suddetto provvedimento, nonchè le modificazioni apportatevi in sede di votazione;

Considerato che, nella votazione finale, detto disegno di legge ha riportato il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della Provincia di Trento, ma non quello della maggioranza dei consiglieri della Provincia di Bolzano;

Visto l'art. 73 dello Statuto per la Regione Trentino - Alto Adige;

Ritenuta l'opportunità di approvare detto provvedimento così come risulta a seguito delle modificazioni apportate dal Consiglio;

d e c r e t a :

E' approvato il terzo provvedimento di variazione al bilancio della Regione Trentino - Alto Adige per l'esercizio finanziario 1962, quale risulta dagli atti allegati al presente decreto.

Roma, 22 febbraio 1963

IL CAPO DI GABINETTO

firma illeggibile

IL MINISTRO

f.to Taviani

« AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1963 ».

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1963, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1963, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati al Consiglio regionale.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige.

Essa entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1963. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLA LEGGE REGIONALE 20 agosto 1959, N. 16.

Art. 1

Agli Assessori regionali supplenti, ai quali è delegata dal Presidente della Giunta regionale, in modo continuativo, la liquidazione e l'ordinazione di spese, nonché la rappresentanza dell'Amministrazione regionale nella stipulazione di contratti assunti nell'interesse della Regione, compete, per la durata della delega, l'indennità di carica fissata per gli Assessori effettivi dall'art. 2 della legge regionale 20 agosto 1959, n. 16, in sostituzione di quella prevista per gli Assessori supplenti.

La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 1° gennaio 1962.

Art. 2

Con decorrenza dal 1° agosto 1962 le indennità previste dall'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1959, n. 16, sono modificate come segue:

- lire 10.000 per viaggi nel territorio della Repubblica;
- lire 15.000 per viaggi all'estero.

Art. 3

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti rispettivamente ai cap. n. 2 e n. 3 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1962, che presentano sufficiente disponibilità.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



